



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.15

News per i Clienti dello studio

del 01 aprile 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Proroga della comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito delle spese del 2020 al 15 aprile 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933**, è stato ulteriormente **differito al 15 aprile 2021** il termine (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato al 31.3.2021) **entro cui i contribuenti che**, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall'art.121 co. 2 del DL 34/2020, **devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione per optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, **per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito relativo alla detrazione** ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020. **Entro la stessa data** fissata al 15 aprile 2021 **devono essere altresì inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive** di comunicazioni inviate dall'1.4.2021 al 15.4.2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020. L'Amministrazione finanziaria ha, infine, **reso disponibile un aggiornamento** delle specifiche tecniche **per la predisposizione e trasmissione telematica della Comunicazione dell'opzione** relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica da predisporre utilizzando il modello approvato dal provv. Agenzia Entrate 283847/2020, **così come modificato dal provv. 326047/2020**.

Premessa

Con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933 è stato ulteriormente **differito al 15 aprile 2021** il **termine** (originariamente fissato al 16.3.2021 e successivamente prorogato al 31.3.2021) per

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

l'invio **della comunicazione dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura"** o per **la cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel corso del 2020** per gli interventi elencati dall'art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

Osserva

Per effetto del citato provvedimento, **il termine** originariamente previsto per il 31.3.2021 per l'invio della comunicazione **è stato, infatti, spostato al 15.4.2021.**

Contesto normativo

Per effetto di quanto previsto dall'art. 121 del DL 34/2020, **i soggetti che sostengono**, negli anni 2020 e 2021 (nonché 2022, limitatamente agli interventi che accedono al superbonus del 110% di cui all'art. 119), spese **per gli interventi elencati al successivo co. 2 della medesima disposizione possono optare**, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- **per un contributo**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, **anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi** e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi **gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.**

Tale opzione potrà essere esercitata mediante la trasmissione di un'apposita comunicazione da inviare per **via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo** al sostenimento delle spese (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847, § 4).

Osserva

Per effetto del menzionato provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2021 n. 83933, per le spese sostenute nel 2020, **il termine per l'invio della comunicazione è stato differito al 15.4.2021.**

Il **mancato invio della comunicazione nei termini** e con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847 **rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.**

Tipologia di interventi per i quali è possibile esercitare l'opzione

Ai sensi dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, **l'opzione può validamente essere esercitata per le seguenti detrazioni "edilizie":**

- **detrazione IRPEF** per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR;
- **detrazione IRPEF/IRES** per gli **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici - c.d. "ecobonus" - di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- **detrazione IRPEF/IRES** spettante per tutti gli **interventi di miglioramento sismico** di cui all'art. 16 commi 1-bis - 1-septies del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus"), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del co. 4 dell'art. 119 del DL 34/2020;
- **detrazione IRPEF/IRES** per gli **interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- **detrazione IRPEF/IRES per l'installazione di colonnine** per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

Individuazione del momento di sostenimento della spesa

Ai fini dell'individuazione del momento in cui **la spesa può considerarsi sostenuta occorre effettuare una distinzione**, in quanto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24, § 4):

- ✓ se **le spese sono state sostenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa**, il periodo di imposta del loro sostenimento **deve essere individuato in base al principio di cassa** (a rilevare non è, dunque, il momento di avvio, di effettuazione o di ultimazione degli interventi, bensì il momento in cui viene effettuato il pagamento della spesa);
- ✓ se, invece, le spese **sono state sostenute nell'esercizio di impresa**, il momento del loro sostenimento deve essere individuato **avendo riguardo al principio di competenza** (a rilevare non è, quindi, né il momento di avvio dei lavori, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese possono considerarsi sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall'art. 109 del TUIR).

Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione

L'Amministrazione finanziaria ha reso disponibile, in data 30.3.2021, sul proprio sito istituzionale **un aggiornamento delle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della Comunicazione dell'opzione** relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (da predisporre utilizzando il modello approvato dal provv. Agenzia Entrate n. 283847/2020, così come modificato dal provv. n. 326047/2020).

Nello specifico, con l'aggiornamento, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sui seguenti punti:

- ✓ per individuare **gli interventi effettuati sui fabbricati danneggiati da eventi sismici** (per i quali l'art. 119 comma 4-quater del DL 34/2020 ha previsto limiti di spesa aumentati del 50%) è **stato istituito il nuovo valore "S" (Sisma)**.

Osserva

Se, dunque, **viene barrata la casella "superbonus"** con contestuale indicazione nel campo "Tipologia immobile (T/U)" del valore "S" e la comunicazione riguarda gli interventi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27, i **limiti di spesa/detrazione risulteranno incrementati del 50%** (nel caso di interventi condominiali il valore "S" dovrà essere indicato per tutte le unità immobiliari);

- ✓ per gli **interventi trainati 19 e 20** – qualora sia stata barrata la casella "superbonus" e l'intervento trainante sia di tipo "sismabonus" – **la compilazione della sezione "asseverazione efficienza energetica" risulterà facoltativa** (ferma restando la necessità del visto di conformità);
- ✓ per **gli interventi condominiali**, viene specificato che il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) **deve essere diverso dal codice fiscale del condominio**;
- ✓ **per l'intervento 12** (Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto - Sistemi building automation) viene introdotto **il limite di detrazione pari a 15.000 euro**, mentre per gli interventi condominiali 16 e 17 è **stato precisato che il limite di spesa che potrà essere indicato è pari a 96.000 euro** moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti